



COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI-
D.Lgs.507/93

Criteria per l'attuazione del
Piano Generale degli impianti

COMUNE DI COPPARO
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
SOMMARIO

Introduzione pag.

PARTE PRIMA

1- Premessa	pag.
2- Identificazione dei mezzi pubblicitari	pag.
3- Classificazione della viabilità	pag.
4- Determinazione del centro abitato	pag.
5- Deroghe alle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada	pag.
6- Limitazioni e divieti	pag.
7- Criteri Generali per le nuove installazioni	pag.
8- Norme generali di installazione	pag.
9- Autorizzazioni	pag.
10- Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi	pag.
11- Norme transitorie	pag.

PARTE SECONDA

1- Relazione descrittiva inerente alla proposta del piano di riordino del parco impianti adibito al servizio pubbliche affissioni.....pag.

INTRODUZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna nell'ambito del Comune di Copparo potrà essere effettuata in conformità al presente Piano Generale degli Impianti - successivamente denominato - (da adottarsi in virtù di quanto stabilito dagli artt. 3, 18 e 36 comma 8° del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e sulla scorta del Regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni adottato che, facente altresì parte integrante del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, intende fornire, con esclusione delle forme pubblicitarie effettuate con targhe, insegne di esercizio, segni orizzontali reclamistici, veicoli, aeromobili, palloni frenati, distribuzione volantini, fonica, già disciplinate dal Regolamento, norme di attuazione per l'effettuazione e messa in opera della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni così come classificata dal citato D.Lgs. 15.11.93, n. 507.

Il piano è intergrato dalle norme che ne prevedono l'attuazione nel tempo, l'adeguamento degli impianti esistenti, i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con il piano stesso nonché da disposizioni di legge.

Il piano inoltre potrà essere soggetto a variazioni e/o integrazioni con scadenza annuale ad opera della Giunta Comunale.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere appropriate entro il 31 ottobre di ogni anno e si intenderanno decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui vengono approvate.

I

Il Piano sostanzialmente si articola in due parti:

- nella prima si identificano i mezzi pubblicitari così come definiti dal D.Lgs. 285/92- Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione di cui all'art. 47 DPR 16.12.1992, n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16.09.96 n. 610.

Ampia documentazione fotografica, corredata di stralci planimetrici, evidenzia lo stato attuale delle esposizioni pubblicitarie per le quali saranno suggeriti gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere posizionati o mantenuti i mezzi di pubblicità esterna (vedasi planimetria allegata) e se ne disciplina l'installazione sull'intero territorio comunale;

- la seconda invece tratta esclusivamente le pubbliche affissioni, evidenziando lo stato in essere (al momento delle rilevazioni effettuate) con adeguata documentazione fotografica e stralci planimetrici, proponendo altresì i quantitativi di impianti occorrenti, eventuali nuove tipologie - con relative caratteristiche tecniche - e la loro ubicazione sul territorio comunale.

Per quanto attiene invece la ripartizione degli spazi adibiti alle comunicazioni di carattere commerciale, istituzionale ed epigrafi, opportunamente, si rinvia la valutazione del caso, in maniera congiunta tra Ente e Concessionario del Servizio, significando che particolare attenzione dovrà essere presentata alle disposizioni di cui alla Legge n. 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria per il 2005) per quanto concerne l'obbligo da parte dei Comuni di riservare, in

regime di esenzione dal diritto, il 10% degli spazi adibiti all'affissione di manifesti ai soggetti per i quali è prevista la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni.

Tuttavia, si ritiene di fornire un'indicazione di massima inerente alle percentuali da assegnare ai vari circuiti in base al riordino dell'intero parco impianti per il servizio delle pubbliche affissioni.

Parte prima

1- PREMESSA

Il Comune di Copparo pur estendendosi su un'ampia area, ha sviluppato, per quanto attiene la pubblicità, un interesse commerciale sulla quasi totalità del territorio; tuttavia la maggiore concentrazione si riscontra in COPPARO Capoluogo e lungo la S.P. per Ferrara - S.P.2.

Dallo studio effettuato è emerso che le esposizioni pubblicitarie, in linea di massima, sono effettuate in modo razionale anche se, in alcuni casi, non rispettano appieno alcune norme del Nuovo Codice della Strada (i dettagli sono riportati sulle schede componenti il fascicolo fotografico inerente sia allo stato attuale, sia alla proposta di riordino illustrata mediante ambientazioni).

Aspetto rilevante è data dall'essenzialità di alcune strutture che, dislocate in diverse zone del territorio comunale ed utilizzate a contenimento di indicazioni e/o messaggi pubblicitari (frecce), non contribuiscono a valorizzare l'ambiente ad essi circostante limitando, inoltre, il giusto interesse commerciale del mezzo pubblicitario.

Altrettanta attenzione si ritiene debba essere prestata per il parco impianti destinato al locale servizio delle pubbliche affissioni che si propone di ammodernare con idonee strutture così come prospettato nelle ambientazioni realizzate nell'apposita sezione.

Per quanto illustrato, le esposizioni pubblicitarie andrebbero maggiormente curate nella scelta dei materiali. Colori e delle strutture portanti in modo tale che, queste, siano omogenee per tipologia e, soprattutto, più decorose, tenuto conto che in molti casi diventando strumento di arredo urbano e di arricchimento del contesto urbanistico della Città.

Tuttavia un'attenta analisi degli interventi, programmati a medio termine, consentirà la possibilità di soddisfare sia l'esigenza dei privati e degli operatori del settore pubblicitario, senza peraltro inficiare l'efficacia dei messaggi pubblicitari, sia di gestire l'argomento della pubblicità, che rappresenta inoltre una fonte di entrate tributarie per l'Amministrazione Comunale, sotto l'aspetto normativo, urbanistico ed ambientale.

2- IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Secondo l'art. 47 del Regolamento di attuazione al Nuovo Codice della Strada DPR 16.12.92, n. 495 e le modifiche introdotte dal DPR 16.09.96, n. 610, la definizione dei mezzi pubblicitari è quella di seguito riportata:

Insegna di esercizio

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completa con la freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Cartello

Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Striscione, locandina e stendardo

Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

Segno orizzontale reclamistico

Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Impianti di pubblicitario di servizio

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermata autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianti di pubblicità o propaganda

Si definisce impianto di pubblicità o di propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblica o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né

come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

I mezzi pubblicitari sopra definiti, in funzione della durata del periodo di esposizione si suddividono in due categorie:

Mezzi di pubblicità temporanea

Sono quegli impianti finalizzati all'esposizione di forme pubblicitarie inerenti ad eventi speciali di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite promozionali ecc.....L'esposizione di questi mezzi pubblicitari è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento.

Mezzi di pubblicità permanente

Sono quei mezzi pubblicitari saldamente ancorati al suolo o ad altre strutture in elevazione. Le autorizzazioni per i mezzi pubblicitari permanenti, sono sempre rilasciate in forma precaria e revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o incolumità pubblica. La durata delle autorizzazioni è di un periodo di anni 3 (tre) tacitamente rinnovabile salvo i casi di concessione pluriennali a soggetti o ditte specializzate, ad esempio per l'installazione di elementi di arredo urbano con annessi spazi pubblicitari ecc., per i quali la durata delle autorizzazioni sarà pari al periodo concessorio secondo quanto stabilito, peraltro, dall'art. 27 comma 5 del Nuovo Codice della Strada.

Ulteriormente i mezzi pubblicitari, in funzione della loro destinazione d'uso, possono essere:

istituzionali/sociali

quindi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica;

commerciali

sono tutti quei mezzi adibiti per l'esposizione i messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione di attività economica, di un prodotto o servizio nell'esercizio di un'attività economica che persegui fini di lucro.

3 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

Secondo il disposto dell'art. 2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A. AUTOSTRADA

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine: Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10.10.1993, n. 360, in vigore dal 1° Settembre 1993).

B. STRADA EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10.10.93, n. 360, in vigore dal 1° Settembre 1993).

C. STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D. STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiata indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10.10.93, n. 360, in vigore dal 1° Settembre 1993).

E. STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F. STRADE LOCALI

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini del comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

4 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il Centro abitato del Comune di Copparo, comprende la maggior parte dell'edificato; la sua delimitazione è individuata e rimane quella di cui alle deliberazioni G.M. n. 899 del 17.06.1993 e n. 921 del 17.11.1994.

Ai fini del presente piano, le strade di tipo C e D, nel tratto di attraversamento del centro abitato sono considerate come strade urbane di tipo E.

5- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Sulla scorta delle prescrizioni di cui all'art. 23 comma 6° del Nuovo Codice della Strada, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, comunque nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada prescrive con l'art. 51 comma 4, che le distanze dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, possa essere fissata da apposito Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia; nel caso in cui, lateralmente alle stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di mezzi pubblicitari esistano, a distanza inferiore a 3mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento dei mezzi pubblicitari in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi (art. 51 comma 3° Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ciò posto, qui di seguito si riportano le distanze minime, nell'ambito del centro abitato, dal limite della carreggiata stradale per i mezzi pubblicitari, escluse le insegne di esercizio, indicati al precedente punto 2:

- Per quanto attiene le preinsegne, le frecce di avviamento alle attività e gli impianti pubblicitari di servizio posti perpendicolarmente all'asse stradale, si ritiene che la distanza minima dal limite della carreggiata, non possa essere inferiore a cm. 25 inoltre, sia le strutture portanti, sia le strutture contenenti i messaggi pubblicitari o le indicazioni di pubblica utilità non possono aggettare sulla carreggiata.

In considerazione poi che i predetti mezzi (preinsegne e frecce di avviamento alle attività), devono assolvere anche alla funzione di avviamento veicolare, nell'ambito del centro abitativo, viene

consentita la collocazione in prossimità delle intersezioni purchè il posizionamento non interferisca con eventuali impianti semaforici; inoltre sempre nell'ambito del centro abitativo, ma si ritiene di assentirlo anche per il restante territorio è consentito l'abbinamento delle indicazioni di avviamento alle attività con il nome via in considerazione delle prescrizioni contenute nell'art. 134 del Regolamento di attuazione del N.C.d.S..

Relativamente agli impianti di pubblica utilità quali transenne salva pedoni è consentita, nell'ambito del centro abitato, l'installazione in prossimità delle intersezioni e ad una distanza dal ciglio stradale o marciapiede non inferiore a cm. 15; è altresì preclusa la possibilità di opporre, su detti impianti, qualsivoglia forma pubblicitaria.

- **Cartello**

Le dimensioni massime consentite per l'installazione di cartelli, perpendicolarmente all'asse stradale, sono di mq. 6,00 fermo restando la distanza minima dal ciglio stradale di almeno cm. 150.

Nell'ambito del centro abitato sono ammessi cartelli delle dimensioni massime di mq. 4,00 posti ad un'altezza minima da terra di mt. 2,20; mentre nell'ambito delle vie del centro Città le dimensioni massime consentite sono ridotte a mq. 3,00 con posizionamento minimo a cm. 50 del ciglio stradale.

La distanza minima da altri mezzi pubblicitari e segnali stradali, nell'abitato, è stabilita in mt. 15; dalle intersezioni o impianti semaforici è mt. 20; in prossimità di dossi, cunette, curve e gallerie è di mt. 20; da monumenti, edifici storici e opere d'arte e di mt. 50.

Per impianti speciali quali "POSTERS" di dimensioni mt. 6,00 x 3,00, ad eccezione di quelli previsti per il locale servizio delle pubbliche affissioni e/o affissioni dirette, è vietata l'installazione su suolo pubblico.

Per i cartelli posti parallelamente al senso di marcia, sia all'interno, sia all'esterno del centro abitato, si dispone che non possano superare i 10 mq. mentre nell'ambito delle Vie del centro Città, le dimensioni sono ridotte a mq. 5,00, è altresì consentita l'installazione, in allineamento, ad una distanza minima di mt. 2,00 fra loro e ad una distanza minima di mt. 8,00 da altre tipologie di impianti pubblicitari.

Le distanze delle intersezioni e/o impianti semaforici, sono ridotte a mt. 10,00; in prossimità di dossi, cunette e gallerie è ridotta a mt. 10,00; da monumenti, edifici storici e opere d'arte è di mt. 50,00.

La distanza minima dal margine della strada è di cm. 50 nell'ambito del centro abitato; di mt. 1,00 fuori dall'ambito del centro abitato.

- **Striscione**

L'altezza massima consentita dello striscione è di mt. 1,50; le distanze dal suolo dovranno essere di mt. 4,50 (altezza minima per il margine inferiore) e di mt. 9,00 (altezza massima del margine superiore).

Le strutture portanti dovranno essere collocate alla distanza minima di mt. 1,00 dal margine della carreggiata e non dovranno essere collocate alla distanza minima di mt. 1,00 dal margine della carreggiata e non dovranno essere collocate alla distanza minima di mt. 1,00 dal margine della carreggiata e non dovranno interferire con segnali stradali ed altri mezzi pubblicitari.

Dalle intersezioni è possibile posizionarlo ad una distanza minima di mt. 25. E' vietata l'installazione in prossimità o adiacenza di monumenti, edifici storici e opere d'arte ad eccezione per particolari eventi o manifestazioni occasionali che dovessero essere proposte.

- **Gonfalone - bandiera**

La dimensione massima consentita è di mq. 3,00, può essere autorizzata l'installazione in occasione di manifestazione di manifestazioni o particolari eventi e la collocazione è prevista ad un'altezza minima di mt. 3,50 dal suolo su apposite strutture collocate alla distanza minima di mt. 1,50 dal margine della carreggiata o in alternativa adeguatamente fissati mediante apposite strutture ai pali luce.

- **Segno orizzontale reclamistico**

Non è consentita l'installazione di segno orizzontale reclamistico se non in occasione di particolari eventi sportivi quali corse ciclistiche.

- **Impianti di pubblicità o propaganda**

Per questi mezzi pubblicitari che possono essere cartelli a messaggio mobile, tabelle murali, mini posters, valgono le stesse prescrizioni individuate per mezzo pubblicitario "cartello".

Per impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato valgono le disposizioni di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada.

6 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali, non possono essere autorizzate l'installazione di mezzi pubblicitari in mancanza del consenso previsto dal D. Lgs. 29.10.99, n. 40 (Decreto Meandri).

E' altresì vietato collocare mezzi pubblicitari su edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e su altri beni a tutela, sul muro di cinta e nella zona di rispetto di chiese e cimiteri ed eccezione di impianti per pubbliche affissioni destinati alle esposizioni di epigrafi.

E' invece ammessa, sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui alla precedente indicazione, l'autorizzazione all'installazione di segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

E' altresì vietato, per l'apposizione di striscioni, l'utilizzo di alberi o pali adibiti ad altro uso.

7 - CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

I criteri a cui dovrebbe ispirarsi il rilascio delle autorizzazioni per le nuove installazioni pubblicitarie sono legati ai seguenti temi:

- **Della sicurezza**
È importante che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale e quindi alla circolazione sia veicolare, sia pedonale. Particolare attenzione va pertanto posta ai criteri di progettazione dei manufatti per gli aspetti antinfortunistici, così pure per la scelta delle ubicazioni dei mezzi pubblicitari;
- **Del decoro**
È altrettanto fondamentale che i mezzi pubblicitari non si pongano come elementi di disturbo all'estetica ambientale naturale, bensì si inseriscano nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che arricchiscano il contesto e la città stessa. Per questo si è cercato di omogeneizzare per tipologia le esposizioni pubblicitarie sia dal punto di vista cromatico, sia evitando, sempre per tipologia, diversi formati;
- **Della funzionalità**
L'obiettivo sarebbe quello di garantire che i mezzi pubblicitari non impediscano un funzionale e razionale utilizzo del territorio cercando comunque di soddisfare, in modo quanto più possibile, le esigenze della realtà locale;

- **Del rispetto della normativa**

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite dal presente piano.

8 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

L'installazione dei mezzi pubblicitari, indipendentemente da altre normative di riferimento, dovrà rispettare le prescrizioni relative ai seguenti argomenti:

- **Forma e colore**

Cartelli e altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di un disco o di un triangolo, mentre per la colorazione, si suggerisce, a seconda delle tipologie, il colore grigio micaceo o RAL 7016.

- **Materiali**

I mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni si consiglia di realizzarla esclusivamente in alluminio estruso e verniciata con polveri epossidiche.

- **Struttura**

Le strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; nel caso in cui l'impianto sia bifacciale, esso dovrà essere rifinito nella sua totalità ed oggetto di costante manutenzione.

- **Distanze**

L'installazione dei mezzi pubblicitari dovrà prevedere il rispetto delle distanze, che saranno misurate in senso di marcia dalle estremità dei mezzi, e tali dati saranno oggetto fondamentale per il rilascio delle autorizzazioni.

9 - AUTORIZZAZIONI

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della autorizzazione. Quando i mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta tecnico di quest'ultimo.

I mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dalla strada cui è rivolto il messaggio.

L'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo privato, necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene su cui sarà collocato il mezzo.

L'installazione dei mezzi pubblicitari è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente piano indipendentemente che si richieda di collocarli all'interno o all'esterno del centro abitato e/o su strade di proprietà o competenza di altri Enti. Nel caso la collocazione dei mezzi pubblicitari venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, in allegato all'istanza di autorizzazione dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.

La presenza della sola autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, rilasciata da Enti diversi dal Comune di Copparo, non legittima l'installazione dell'impianto in mancanza dell'autorizzazione ai sensi del presente piano.

Autorità competente - zone esterne al centro abitato

- Il Comune di Copparo, verifica la conformità dell'istanza per la richiesta di installazione di mezzi pubblicitari in base alle norme contenute nel presente piano, provvede a rilasciare l'autorizzazione in capo al soggetto richiedente. Nel caso la collocazione del mezzo pubblicitario sia prevista su strade di competenza di Enti diversi dal Comune, il soggetto interessato dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione ai seguenti Enti:
 1. per le strade ed autostrade statali alla Direzione Compartmentale A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
 2. per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 3. per le strade regionali, provinciali e di proprietà di altri Enti, alle rispettive Amministrazioni;
 4. per le strade militari al comando territorialmente competente;
 5. per le aree di proprietà dell'Ente Ferrovie dello Stato o di soggetti privati, ai rispettivi soggetti.

Zone comprese nell'ambito del centro abitato

- l'autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, è rilasciata dal Comune previo nulla osta tecnico da parte di altri Enti proprietari della strada quando il messaggio pubblicitario sia visibile da strade diverse da quelle comunali.

Documentazione

- L'Amministrazione comunale dovrà nominare un funzionario responsabile del procedimento che concede o nega le autorizzazioni chieste dal soggetto interessato.

Nel caso l'istanza presentata sia subordinata ad eventuali nulla osta tecnici da parte di terzi, il funzionario può sospendere la pratica per un massimo di 60 giorni, entro i quali dovrà ottenere autorizzazione da altri Enti; trascorso il termine ultimo, il nulla osta verrà considerato rilasciato ed il funzionario procederà al rilascio dell'autorizzazione sempre che la pratica inerente all'istanza presentata sia corredata da tutti i documenti occorrenti; il funzionario nel corso dei predetti 60 giorni può richiedere al soggetto interessato l'integrazione di documenti non allegati all'istanza originale.

Il soggetto interessato all'installazione di mezzi pubblicitari, deve presentare domanda all'Ufficio competente allegando in triplice copia la seguente documentazione:

1. progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure ed una planimetria sulla quale sarà individuata l'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario corredata di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente;
2. un'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 con il quale attesti che il manufatto che intende installare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento;
3. una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione secondo le norme del presente piano;
4. nel caso di mezzi pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con autodichiarazione di conformità a tutta la normativa vigente in materia;
5. il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada se la stessa non è comunale o se il messaggio è visibile da altre strade di competenza di Enti o soggetti terzi;
6. copia del bozzetto grafico.

Rilascio dell'autorizzazione

- l'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una copia riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento ed il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento. L'ufficio competente entro i 60 giorni successivi concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, deve essere motivato.

In caso di mancata installazione del mezzo pubblicitario nel termine di mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione quest'ultima s'intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di una nuova istanza.

Qualora il titolare dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, decorsi tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, intenda

variare il messaggio pubblicitario esposto, deve fare domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio pubblicitario.

Durata dell'autorizzazione

- l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di anni tre è rinnovabile tacitamente.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di:
 1. nell'effettuare la pubblicità, tramite l'installazione di impianti, rispettare le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente piano;
 2. manutentare costantemente l'impianto procedendo con interventi ordinari e straordinari;
 3. procedere alla rimozione dell'impianto/i pubblicitario/i nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca per motivi di pubblico interesse, insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.
 4. al titolare di autorizzazioni rilasciate in via temporanea, di rimuovere i manufatti entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione, spettacolo ecc.....

Targhette di identificazione

- su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta sulla quale siano riportati i seguenti dati:
 1. Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
 2. soggetto titolare dell'autorizzazione;
 3. numero e data dell'autorizzazione;
 4. data di scadenza dell'autorizzazione.

10 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

Gli impianti pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione sono da intendersi abusivi. Sono altresì da ritenersi abusivi anche quegli impianti pubblicitari per i quali sono stati adottati atti di revoca o non conformi alle disposizioni del presente piano.

Ai sensi della legge 7 dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazione abusive o di contrasto con quanto contenuto nel presente piano, il Comune diffida nei modi di legge, l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione; decorso inutilmente detto termine il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Allo stesso modo si procede per i mezzi pubblicitari abusivi installati in aree sottoposte a vincolo ed all'esterno del centro abitato limitatamente alle strade di proprietà comunale.

Nel caso i mezzi pubblicitari abusivi siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione - perché in contrasto con il presente piano - il Comune esegue senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario; successivamente il Comune trasmette la nota delle spese al Prefetto che emette ordinanza/ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

11 - NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa secondo quanto previsto al precedente punto del piano.

Per i mezzi pubblicitari che, in base alle distanze minime previste, occorre procedere al loro spostamento, si interverrà per ogni lato della strada nella direzione del senso di marcia, effettuando gli spostamenti dovuti. I mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza che non potranno più trovare collocazione nella posizione originaria, saranno rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile, ma solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per diversa posizione.

Le norme contenute nel presente piano, devono essere considerate come integrative al Regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Le norme del Regolamento Comunale incompatibili con il presente piano, sono da intendersi come abrogate.

PARTE SECONDA

1 - RELAZIONE DESCRITTIVA INERENTE ALLA PROPOSTA DEL PIANO DI RIORDINO DEL PARCO IMPIANTI ADIBITO AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Comune di Copparo, visto il numero di abitanti - n. 17.859 - al 31.12.2004, appartiene alla classe IV (quarta) ed è tenuto a destinare al locale servizio delle pubbliche affissioni una superficie minima pari a mq. 12,00 ogni mille abitanti.

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, la superficie minima da destinare al Servizio è di mq. 214,31.

Nel corso della rilevazione, sia degli impianti esistenti, sia delle affissioni in essere (vedasi documentazione fotografica allegata), la superficie in essere risulta essere di mq. 308,80 sebbene sia utilizzabile, secondo lo standard nazionale, solamente una superficie pari a mq. 206,05

Appare del tutto evidente, quindi come l'esigenza del Pubblico Servizio sia superiore ai riferimenti, minimi, normativi.

Dal piano di riordino redatto, quale proposta nonché integrante del presente piano, si evidenzia che la superficie da utilizzarsi per il servizio affissioni debba essere aggiornata alle effettive esigenze, tenuto altresì conto sia della necessità di sostituire gli impianti attualmente utilizzati, sia della necessità di avere uniformità ed omogeneità oltre che per la tipologia di impianto anche nella distribuzione sull'intero territorio comunale.

Alla luce di quanto esposto, la proposta di riordino risulterebbe essere la seguente:

- superficie da adibirsi al servizio della pubbliche affissioni mq. 477,20 così ripartita per tipologia d'impianto:

STENDARDI MONOFACCIALI	140/200	N. 7 X	MQ 2.80	CAD=MQ. 19,60
STENDARDI BIFACCIALI	140/200	N. 34X	MQ 5.60	CAD=MQ. 190,00
STENDARDI MONOFACCIALI	200/140	N. 3 X	MQ 2,80	CAD=MQ. 8,40
STENDARDI BIFACCIALI	200/140	N. 25X	MQ 5,60	CAD=MQ. 140,00
STENDARDI MONOFACCIALI	140/100	N. 1 X	MQ 1.40	CAD=MQ. 1,40
STENDARDI MONOFACCIALI	100/140	N. 1 X	MQ 1.80	CAD=MQ. 1.40
TABELLE	140/200	N. 5 X	MQ 2.80	CAD=MQ. 7,00
TABELLE	100/140	N. 2 X	MQ 1.40	CAD=MQ. 1.40
POSTERS	600/300	N. 6 X	MQ 18.00	CAD=MQ. 108,00
				TOTALE MQ. 477.20

- ripartizione della superficie degli impianti secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93 da effettuarsi, congiuntamente, fra Ente e Concessionario; tuttavia si suggerisce un'ipotesi come di seguito specificato:
 1. superficie da destinarsi alle affissioni di carattere istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, 15% del TOTALE STIMATO;

2. superficie da destinarsi alle affissioni in esenzione dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni secondo il disposto di cui all'art. 1, commi dal 480 al 483, Legge n. 311/2004, 10% del TOTALE STIMATO;
 3. superficie da destinarsi alle affissioni epigrafi, 5% del TOTALE STIMATO;
 4. superficie da destinarsi alle affissioni dirette, 22,50% del TOTALE STIMATO. Tale percentuale viene assentita esclusivamente su impianti POSTERS;
 5. superficie da destinarsi alle affissioni di carattere commerciale, 47,50% del TOTALE STIMATO.
- Tipologia dell'impianto come da schede illustrative allegate.